



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE

(Approvato con delibera di consiglio comunale n. 04 del 01/03/2019)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare anche le entrate patrimoniali negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, nonché la riscossione volontaria e coattiva di entrambe le tipologie di entrata.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui al comma 1 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
 - b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
 - c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.
3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali.

Titolo II Entrate Tributarie

Capo I Diritto di interpello

Art. 3

Interpello

1. Il diritto di interpello - disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000 - trova

applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. I soggetti legittimati – così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15 - possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D.Lgs.156/15 ed contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15.
3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.

Art. 5

Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:
 - a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto , il silenzio equivale a condivisione – da parte del comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
 - b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
4. La presentazione di un'istanza di interpello - ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000 - non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

Capo II Autotutela

Art. 6

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei

principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella presente materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8

Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del tributo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 9

Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
 - vi è pendenza di giudizio;
 - non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11

Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art.12

Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
2. Restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi amministrativi sostenuti dal Comune, quantificabili forfettariamente ed in modo onnicomprensivo nella misura del 10% del tributo oggetto di riscossione coattiva (fino ad un massimo di euro 500), oltre alle spese di notifica e compenso di riscossione.
3. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico del contribuente anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a debito oltre le scadenze 5 previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.
4. In caso di istanza di autotutela presentata avverso un atto impositivo entro il relativo termine di impugnazione, un'eventuale rettifica disposta a termine spirato non impedisce l'abbattimento delle sanzioni ad 1/3 riconoscibile sulla base del disposto dell'art.2 quater commi 1 sexies e 1 septies del D.L.564/94; ai sensi dell'art.2 quater comma 1 octies del medesimo D.L.564/94 resta comunque esclusa l'autonoma impugnabilità dell'atto di rettifica.

Capo III

Accertamento con adesione

Art. 13

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 14

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 15

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.14:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.16);
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.17).

Art. 16

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 17

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.13 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 18

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera euro 100,00, nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dalla deliberazione di giunta comunale sulle rateizzazioni; la presente norma non si applica in caso di mancato adempimento di precedenti rateizzazioni, accordi transattivi, posizioni debitorie oggetto di sanzioni, interessi o ingiunzioni di pagamento.

Art. 21

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 22

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo IV

Sanzioni ed interessi tributari

Art. 23

Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 25.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 24

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);

- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 25

Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come segue:

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - VIOLAZIONI - SANZIONE

- omessa presentazione della dichiarazione: 150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51,00
- dichiarazione infedele: 75% della maggiore imposta o diritto dovuto errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali) euro 258,00

b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - VIOLAZIONI - SANZIONE

- omessa presentazione denuncia originaria o di variazione: 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,00
- denuncia originaria o di variazione infedele: 75% della maggiore tassa dovuta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa euro 258,00
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: euro 258,00

c) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - VIOLAZIONI - SANZIONI

- omessa presentazione della dichiarazione o denuncia: 150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00.
- dichiarazione o denuncia infedele: 75% della maggiore imposta dovuta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta: euro 258,00.
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: euro 258,00.

d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11) - VIOLAZIONI SANZIONE

- omessa presentazione denuncia originaria o di variazione: 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,00
- denuncia originaria o di variazione infedele: 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,00
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso: euro 258,00

e) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- art.8 e 9 D.Lgs. 23/11 e art.13 D.L.201/11 - VIOLAZIONI - SANZIONI

- omessa presentazione della dichiarazione o denuncia: 150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00

dichiarazione o denuncia infedele: 75% della maggiore imposta dovuta euro € 258,00
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta euro 258,00
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: euro 258,00
f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), I.U.C.-TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii. - VIOLAZIONI - SANZIONI
- omessa presentazione della dichiarazione: 150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00
- dichiarazione infedele: 75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 51,00
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso: euro 258,00

Art.26

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs. 507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 27

Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D. Lgs.472/1997 la sanzione viene così determinata:
- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
- nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 28

Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 29

Incompletezza di documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,00.

Art. 30

Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. Di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.159/15 sul "tasso unico" (di cui al medesimo art.13 comma 1).
2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007.

Art. 31

Spese di notifica e di spedizione postale

1. L'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e di sollecito sono a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e notifica.

Art. 32

Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

1. I tributi locali non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno, e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12,00 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.
2. Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12,00 euro.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di tributo, sanzioni e interessi - non sia superiore a 12,00 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.33

Modalità di versamento I.U.C. quantificata in atto di accertamento

1. Il versamento della I.U.C. (composta da I.M.U., TA.RI. e TA.S.I.) quantificata in atto di accertamento – non disciplinato dall'art.1 comma 688 della Legge 147/13 - viene effettuato con apposito bollettino.

Titolo III

Entrate patrimoniali

Art.34

Entrate patrimoniali

1. Il presente regolamento disciplina le entrate patrimoniali – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, rette scolastiche, rette per servizi assistenziali, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative, quote di contribuzione ... - sotto l'aspetto della loro riscossione.
2. Al settore titolare dell'entrata compete la relativa riscossione volontaria, mentre l'eventuale riscossione coattiva è gestita secondo le modalità di cui al successivo art.39.

Art.35

Sanzioni amministrative

Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 per singola ordinanza-ingiunzione.

Titolo IV

Riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.36

Riscossione

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune in vigore.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto o affidate in concessione a terzi.
3. Fermi restando i limiti di legge e regolamentari relativi a pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare, il Comune non procede all'emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 12,00; la riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate a tale titolo.

Art.38

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. Il Comune può valutare di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.

Art.39

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.
2. Nell'ottica della progressiva dematerializzazione finalizzata della riduzione dei costi, per i documenti di pagamento inviati dal Comune per posta ordinaria ai contribuenti che non forniscano un valido indirizzo di posta elettronica o pec per la ricezione telematica è possibile l'addebito al destinatario dei costi di spedizione.

Art. 40

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II

del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.

3.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:

- fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il responsabile del Settore Entrate sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
- fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

5.Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:

- a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:
 - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione;
 - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
- b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali;
- c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale;
- d) penalità per ritardato pagamento: 25,00 euro per singola ingiunzione
- e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all'art.1 comma 544 della L. 228/2012: euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad euro 1.000,00 le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto.
- f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 e ai Decreti 18 dicembre 2001 n. 455, 11 febbraio 1997 n. 109 e 15 maggio 2009 n. 80, relativi ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, da applicarsi a seconda della procedura seguita.
- g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.

In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.

6. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al tributo e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento;
- b) alle sanzioni/penalità e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento;
- c) agli interessi di mora;
- d) agli oneri di rimborso spese;

e) alle spese di notifica.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dalla Concessionaria di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.

Interessi

1. Per tutte le entrate dovute al Comune vale il principio, già affermato dal Codice Civile all'art. 1282, di naturale fecondità del denaro, tale per cui, salvo discipline specifiche vigenti, ogni credito non tempestivamente versato a scadenza o entro il termine formalmente imposto dall'Amministrazione produce interessi, che vengono quantificati nella misura del tasso legale e che devono essere conteggiati dalla data di scadenza del termine di versamento fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto - comprensivo di sanzioni e interessi - sia inferiore ad euro 20,00.

2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva Ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 41

Potenziamento dell'attività del Servizio finanziario

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva del Servizio finanziario, ai sensi della Legge 145/2018, art. 1, c. 1091, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto per il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento.